

CAPITOLO 1 – PARTE AMMINISTRATIVA

ART. 1.1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura con posa in opera per l'ampliamento dell'attuale sede della farmacia comunale "Cascina", con sede in viale Comasco Comaschi 156 – Cascina (PI), di un magazzino automatizzato, del relativo software gestionale interconnesso al software gestionale utilizzato dalla farmacia, nonché il servizio di assistenza 7 giorni su 7 h12 e di manutenzione "full risk", entrambi per un periodo di 5 anni.

Il Fornitore dovrà inoltre garantire, il servizio di formazione del personale per un minimo di 20 ore più 5 giorni lavorativi di affiancamento che si intenderanno inclusi nel costo della fornitura.

Oltre a quanto previsto nel presente capitolato, il Fornitore dovrà garantire le condizioni migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che costituisce parte integrante del contratto.

Relativamente alla descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione della fornitura si rimanda al capitolo 2 del presente Capitolato.

ART. 1.2 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale per lo svolgimento di tutta l'attività è quello indicato dal Fornitore in sede di offerta ed accettato da SOGEFARM CASCINA Srl

L'importo posto a base di gara per fornitura e posa in opera del magazzino automatizzato, comprensivo di oneri per la formazione del personale, assistenza 7 giorni su 7 h12 e manutenzione "full risk" di quattro anni, così come specificati nei successivi articoli del presente CSA, è di €. 280.000,00 oltre ad iva, così suddiviso:

- A) €. 240.000,00 euro per la fornitura e posa in opera del magazzino automatizzato
- B) €. 40.000,00 euro per il servizio di assistenza 7 giorni su 7 e h12 sia telefonica, da remoto che sul posto e per il servizio di manutenzione "full risk" per la durata di cinque anni

Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

ART. 1.3 – PAGAMENTI E FATTURE – ANTICIPAZIONE

Il pagamento del corrispettivo, avrà luogo a seguito di presentazione di fatture, con le seguenti modalità:

A) FORNITURA POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DEL MACCHINARIO:

- 20% alla firma del contratto;
- 20% al termine della verifica parziale della FASE2 di cui ai successivi art. 2.2 e 2.3 del presente capitolato;

- 40% al termine della verifica parziale della FASE 3 di cui ai successivi art. 2.2 e 2.3 del presente capitolato;
- 20% all'emissione del certificato di verifica di conformità definitiva di cui al successivo art. 2.3 del presente capitolato;

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE "Full Risk" (annuale)

- 50% all'avvio del servizio annuale;
- 50% alla scadenza annuale, previa verifica di conformità sul servizio svolto.

Le fatture dovranno essere emesse in regime di "split payment" (D.L. n. 50 del 24/04/2017) e riportare l'annotazione "operazione con scissione dei pagamenti, Art.17 ter DPR 633/1972".

Le fatture sulle quali non sarà apposta l'annotazione sopraindicata saranno considerate irregolari e non pagate. In tal caso il Fornitore dovrà attivarsi emettendo nota di accredito a storno, rimettendo nuova fattura corretta.

Il Fornitore emetterà fattura elettronica nel formato XML stabilito dall'Agenzia delle Entrate inserendo all'interno il codice SDI di identificazione: M5UXCR1.

Il corrispettivo sarà fatturato a SOGEFARM CASCINA Srl –, Partita Iva e Codice Fiscale 01642010506

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura previa acquisizione del DURC con esito regolare ed esito negativo del Servizio Verifica Inadempimenti, gestito dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il bonifico bancario dovrà essere eseguito sul conto corrente dedicato intestato che sarà comunicato a SOGEFARM CASCINA SRL al seguente recapito: amministrazione@sogefarm.it

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%, così come previsto dall'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016.

SOGEFARM CASCINA Srl potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati al Fornitore ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

A pena di nullità assoluta del contratto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere al Fornitore entro 15 giorni dalla firma del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La fidejussione è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione o in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che il Fornitore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Qualunque variazione alle indicazioni previste dai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal Fornitore alla Stazione Appaltante. Tale comunicazione deve essere riscontrata formalmente, sempre per iscritto, dal RUP e dal DEC. In difetto di tale riscontro, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante medesima per pagamenti effettuati a favore di persone non autorizzate dal Fornitore a riscuotere.

ART. 1.4 – CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

1. L'Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare la cauzione definitiva secondo le condizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che SOGEFARM CASCINA Srl dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'aggiudicatario a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per SOGEFARM CASCINA Srl l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

2. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi.

3. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto di SOGEFARM CASCINA Srl o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, anche se eseguite da parte di terzi;
si assume altresì la responsabilità contro i danni da incendio, scoppio, fulmine, furto, di attrezzatura lasciata nei locali della farmacia e per quanto già fornito e installato, fino al termine di tutte le attività di cui al presente contratto.

4. Il Fornitore si obbliga altresì a sollevare SOGEFARM CASCINA Srl da qualsiasi pretesa azione e da danni diretti o indiretti che possano derivarle da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che SOGEFARM CASCINA Srl dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Fornitore e in ogni caso da questo rimborsate.

5. Il Fornitore - prima della sottoscrizione del contratto - dovrà presentare copia della polizza Responsabilità Civile Terzi e Operai con un massimale pari ad almeno € 5.000.000,00 per sinistro a copertura di eventuali danni causati nell'esecuzione della fornitura.

6. Dalla data del certificato di verifica di conformità e per tutta la durata del periodo di manutenzione previsto, il Fornitore assume l'obbligo di mantenere in perfetto stato d'uso e di funzionamento, senza alcun addebito, il macchinario.

7. Il Fornitore garantisce SOGEFARM CASCINA SRL contro vizi o difetti che diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso del macchinario. La verifica di conformità non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero già emersi, ma che venissero successivamente accertati.

ART. 1.5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è responsabile verso SOGEFARM CASCINA Srl dell'esatta e puntuale realizzazione ed esecuzione del contratto e risponde direttamente dei danni a persone o cose, provocati nell'esecuzione del contratto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
2. Il Fornitore è obbligato ad osservare tutte le leggi e le disposizioni esistenti in materia relative, in particolar modo, alla sicurezza delle persone e delle cose, alla prevenzione degli infortuni, ecc.

ART. 1.6 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai precedenti commi, vincolano il Fornitore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105 comma 9 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in caso di subcontratto.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o del subAppaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, SOGEFARM CASCINA SRL invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, SOGEFARM CASCINA SRL paga, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs 50/2016, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subAppaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subAppaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Nel caso di formale contestazione delle richieste, SOGEFARM CASCINA SRL provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti

ART. 1.7 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

1. L'eventuale sospensione o abbandono, anche parziale, della fornitura e dei servizi – per decisione unilaterale del Fornitore – costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

2. In tal caso SOGEFARM CASCINA Srl procederà all'incameramento della cauzione "definitiva", fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da SOGEFARM CASCINA Srl e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 1.8 – VARIANTI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, SOGEFARM CASCINA Srl si riserva la facoltà di apportare variazioni alle forniture oggetto de contratto con semplice preavviso scritto e fino al massimo, in aumento o in diminuzione, di 1/5 del prezzo complessivo previsto dall'contratto.

2. Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento della fornitura oggetto del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 - previo consenso da parte del Fornitore - alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili.

3. SOGEFARM CASCINA Srl potrà procedere unilateralmente alla variazione in diminuzione della fornitura oggetto del contratto fino al limite di 1/5 del prezzo complessivo contrattuale. E' fatta salva la possibilità di recesso da parte del Fornitore qualora le diminuzioni superino il quinto dell'importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla variazione da parte di SOGEFARM CASCINA SRL . In caso di recesso il Fornitore dovrà garantire la fornitura fino alla individuazione da parte di SOGEFARM CASCINA SRL del nuovo Appaltatore.

4. E' salva comunque l'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

ART. 1.9 – SUBCONTRATTO

1. Il subcontratto è ammesso nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

2. In particolare, nel caso il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad SOGEFARM CASCINA Srl o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività ad essi affidate.

5. Il Fornitore si impegna a depositare presso SOGEFARM CASCINA Srl almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subcontratto, la copia autentica del contratto di subcontratto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione del subAppaltatore attestante l'assenza in capo al subAppaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

6. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subcontratto.

7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subAppaltatore, SOGEFARM CASCINA Srl annullerà l'autorizzazione al subcontratto.

8. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016, il Fornitore comunica ad SOGEFARM CASCINA Srl – prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'contratto, il nome del sub-contraente, l'importo e l'oggetto del sub-contratto.

ART. 1.10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore non può cedere il contratto, senza la preventiva autorizzazione di SOGEFARM CASCINA SRL CASCINA Srl. In caso di inosservanza da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di SOGEFARM CASCINA Srl al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

2. Si rimanda all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 per quanto non riportato.

ART. 1.11 – FALLIMENTO DEL FORNITORE

1. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento del Fornitore, SOGEFARM CASCINA Srl si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'contratto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 1.12 – NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

1. Il Fornitore si fa carico di ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

2. La valutazione dei rischi propri del Fornitore nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

3. Il Fornitore è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le strutture e i locali di ciascun sito di SOGEFARM CASCINA Srl .

4. Anche in caso di servizi dati in subcontratto, il Fornitore sarà tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

5. Tutte le operazioni di consegna e montaggio del macchinario avverranno a farmacia chiusa nella zona retrostante all'area di vendita, con transito degli operatori soltanto dall'ingresso carrabile posto sulla stessa via. Le fasi di consegna e di montaggio del magazzino automatizzato oggetto del presente contratto avverranno a locale sgombro da arredi nella zona individuata come indicato nella tavola grafica allegata (TAV01).

Pertanto, per l'esecuzione del presente contratto non sono stati rilevati rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi, a norma dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e non è stato redatto il DUVRI.

6. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo o di dettaglio incidenti sulle modalità realizzative del presente contratto, il DUVRI potrà essere introdotto da SOGEFARM CASCINA SRL , anche su proposta

dell'esecutore del contratto oppure verrà redatto apposito verbale scritto di gestione della sicurezza della particolare situazione che si dovesse venire a creare.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 1.13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore e i propri dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nell'esecuzione della fornitura e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Il Fornitore - relativamente al trattamento dei dati, delle informazioni e delle conoscenze di SOGEFARM CASCINA SRL di cui venga eventualmente in possesso – dovrà adottare le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegare modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Fornitore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'contratto.

4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SOGEFARM CASCINA SRL avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad SOGEFARM CASCINA SRL .

ART. 1.14 – PENALI

1. Qualora si verificassero da parte del Fornitore inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile ad SOGEFARM CASCINA SRL o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, SOGEFARM CASCINA Srl si riserva la facoltà di applicare, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, le seguenti penali:

A) Ritardo nei tempi previsti per l'inizio della FASE2 anche rispetto a quanto indicato nel Piano di realizzazione dettagliato ed impegnativo di cui al successivo art. 2.2 del presente CSA:

€ 150,00 per ogni giorno di ritardo fino ai primi 5 giorni e € 300,00 per ogni giorno di ritardo successivo al quinto giorno;

B) Ritardo nei tempi previsti per l'inizio della FASE3 anche rispetto a quanto indicato nel Piano di realizzazione dettagliato ed impegnativo di cui al successivo art. 2.2 del presente CSA:

- € 500,00 per ogni giorno di ritardo se può essere garantita l'operatività della farmacia;
- € 1.500,00 per ogni giorno di ritardo che comporti la mancata operatività della farmacia .

- C) Mancata risposta da parte della teleassistenza entro 30 minuti dalla chiamata: €. 50,00 per ogni evento
- D) Mancato ripristino entro le 4 ore dalla segnalazione di guasto in caso di guasto bloccante o malfunzionamento grave: €. 500,00 se l'intervento viene effettuato oltre le 4 ore ma entro la stessa giornata; €. 1.000,00 per ogni ulteriore giorno, anche parziale, di fermo impianto

2. In caso di mancata risposta dalla teleassistenza o qualora quest'ultima non riesca a risolvere il guasto da remoto la farmacia invierà tramite pec la segnalazione del guasto. I tempi fissati nel precedente punto d) decorreranno dal ricevimento della pec. A tale fine il Fornitore si obbliga a fornire ad SOGEFARM CASCINA Srl un indirizzo pec di posta elettronica per la trasmissione di tali segnalazioni.

3. Le contestazioni delle irregolarità sono effettuate per iscritto e il Fornitore ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza è valutata dal RUP (Responsabile unico del Procedimento) e/o dal DEC.

4. L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a) compensazione del credito: è data facoltà ad SOGEFARM CASCINA Srl di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- b) escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà a SOGEFARM CASCINA SRL di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula del contratto.

5. Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente ad SOGEFARM CASCINA SRL la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali entro 30 giorni dalla notifica tramite comunicazione scritta e di versare sul codice IBAN che sarà indicato.

6. In presenza di ripetute inadempienze, o inadempienza ritenuta grave, SOGEFARM CASCINA SRL avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto, ovvero di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, dandone comunicazione scritta alla controparte, al momento del verificarsi dell'evento.

7. SOGEFARM CASCINA SRL potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. L'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

ART. 1.15 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016, SOGEFARM CASCINA SRL potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta al Fornitore, nei seguenti casi:

- a) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale del Fornitore delle attività per un tempo anche non consecutivo di 3 giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con SOGEFARM CASCINA SRL ;
- b) consegna incompleta e/o difforme da quanto effettivamente offerto e/o previsto dal presente capitolato;

- c) ritardo grave nell'esecuzione della fornitura stabilita in oltre 10 giorni dalla data finale prevista per FASE 3;
- d) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto;
- e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al Fornitore, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.lgs 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- j) fallimento del Fornitore.

2. SOGEFARM CASCINA Srl si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore. In tal caso SOGEFARM CASCINA Srl avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La risoluzione del contratto, non esime il Fornitore dal risarcimento dei danni subiti da SOGEFARM CASCINA Srl, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto il Fornitore si impegna, a fornire ad SOGEFARM CASCINA Srl tutta la documentazione probatoria, relativa alle forniture effettuate e che non sia stata ancora consegnata.

4. SOGEFARM CASCINA Srl ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.lgs 50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

6. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso - fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5 - il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad SOGEFARM CASCINA Srl.

7. Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 50/2016, SOGEFARM CASCINA Srl provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'contratto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 1.16 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

ART. 1.17 – ESECUZIONE IN DANNO

1. In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, SOGEFARM CASCINA SRL potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione della fornitura, interpellando l'impresa che segue in graduatoria, o altra impresa.

2. Al Fornitore saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati ad SOGEFARM CASCINA SRL per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. SOGEFARM CASCINA SRL potrà altresì procedere nei confronti del Fornitore, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.

3. In caso di inadempienza, SOGEFARM CASCINA SRL non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

ART. 1.18 – RIFUSIONE DANNI

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, SOGEFARM CASCINA SRL potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa per servizi già eseguiti, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

ART. 1.19 – CAMBIO DENOMINAZIONE – TRASFORMAZIONE - FUSIONE

Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale dell'impresa, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione. Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte di SOGEFARM CASCINA SRL .

ART. 1.20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie sarà competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Pisa.

ART. 1.21 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di SOGEFARM CASCINA SRL , copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di SOGEFARM CASCINA SRL all'indirizzo www.sogefarm.it menù "Società Trasparente".

Tanto premesso il Fornitore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre SOGEFARM CASCINA SRL al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;

2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di SOGEFARM CASCINA SRL a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima SOGEFARM CASCINA SRL a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 1.22– RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs 50/2016 e del codice civile, nonché di leggi e regolamenti vigenti.

ART. 1.23– TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

- titolare del trattamento dei dati personali è SOGEFARM CASCINA SRL , con sede in corso Matteotti, 90, IT – 56021 Cascina (PI) e-mail: info@sogefarm.it ; tel. + 39 050.7846824
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: DPO Referente Dott. Giuseppe Marchetti, MAIL giuseppe.marchetti@alfaservice.net TEL +390583403248, PEC: alfaservice@pec.aruba.it; recapito postale: Alfa Service S.r.l. in via Sottomonte 6, IT – Capannori 55012 Lucca;
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e in conformità alle disposizioni normative: la mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta o successivamente ad essa potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;
- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di SOGEFARM CASCINA SRL dall'Area Legale Appalti, dall'area DPO, dall'Area Farmacie, e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge.
- Tutti i dati saranno conservati in conformità al Manuale di Gestione del Protocollo Informatico adottato da SOGEFARM CASCINA SRL ex artt. 3 e 5 DPCM 3 dicembre 2013 e presente sul proprio sito web per la consultazione;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai contatti di cui sopra;
- qualora il trattamento sia basato unicamente sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo nazionale (art. 57 RGPD);
- Responsabile del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Legale di SOGEFARM CASCINA SRL , mentre Responsabile del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è l'Amministratore di SOGEFARM CASCINA SRL .

CAPITOLO 2 - PARTE TECNICA

ART. 2.1 – ASPETTI TECNICO DESCRITTIVI

Il magazzino automatizzato, oggetto della presente fornitura dovrà avere le seguenti caratteristiche/capacità minime, oltre alle migliorie contenute nell'offerta tecnica presentata dal Fornitore:

- Dimensioni :
 - altezza max 310 m
 - larghezza massima magazzino automatizzato 150 m
 - lunghezza massima magazzino automatizzato 9,50 m
- Capacità minima di immagazzinaggio: 26.000 pezzi considerando una dimensione media delle confezioni di 30 x 60 x 100 mm e con gestione di un numero potenzialmente illimitato di referenze di varie forme, dimensioni e pesi;
- Sistema doppio manipolatore
- Sistema di caricamento sia semiautomatizzato che completamente automatizzato della merce senza intervento di un operatore, con disponibilità immediata dei prodotti alla vendita;
- Sistema di caricamento automatizzato con riconoscimento OCR delle date di scadenza. Il sistema dovrà essere dotato di tramoggia con buffer di carico di almeno 2.000 scatole.
- Gestione delle scadenze segnalazione e scarico dei prodotti prossimi alla scadenza e priorità di vendita delle confezioni con data di scadenza più prossima;
- La macchina sarà installata al primo piano e dovranno essere previsti sistemi di trasferimento per gestire no. 3 uscite ai banchi di vendita al piano terra e no. 1 uscita nell'area retro-farmacia al piano terra per allestimento ordini consegna domicilio. Le uscite retro-banco dovranno essere servite con un sistema di nastri ottimizzato per macchina con doppio braccio ed il posizionamento delle uscite. L'uscita nell'area retro-farmacia dovrà essere dotata di un display per visualizzazione di operatore e ordine in fase di consegna e un sistema che blocchi la consegna dell'ordine successivo fin tanto che l'operatore non ha prelevato ordine precedente.
- Possibilità di prelevare più pezzi contemporaneamente, sia dello stesso codice che di codici diversi;
- Possibilità di gestire contemporaneamente richieste di prodotti da almeno 10 terminali di vendita;
- Possibilità di gestire contemporaneamente le fasi di carico e scarico;
- Sistema di individuazione dei prodotti per il prelievo manuale guidato dei prodotti in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica o di guasto bloccante;
- Riposizionamento automatizzato delle confezioni e riorganizzazione dello stoccaggio in base a parametri impostati, quali, ad esempio, densità di stoccaggio, frequenza di prelievo e combinazioni di prodotti in singole prescrizioni e vendite;
- Inventario fisico automatizzato per una verifica in ogni momento del numero effettivo di confezioni presenti all'interno del magazzino automatizzato;
- Dotazione di doppio pc di gestione (master/slave) con UPS che ne garantisca l'autonomia per almeno due ore;
- Dovrà essere garantita l'assoluta interconnessione del software gestionale del magazzino con

moduli di collegamento necessari. L'interconnessione dovrà includere qualsiasi attività di tipo gestionale svolta attraverso il magazzino automatizzato, come, ad esempio, carico merce di ordini diretti o ordini a grossista, gestione della dispensazione ricette e di qualsiasi altra attività di vendita con scarico automatizzato del magazzino, aggiornamento in tempo reale delle giacenze e operazioni di carico/scarico per trasferimenti interni, resi, Assinde, ecc.

- Si evidenzia che l'attuale software gestionale della farmacia Wingsfar di CGM è installato, lato server all'interno della farmacia stessa;
- Sarà a totale onere e cura del fornitore del magazzino e del relativo software interconnesso al succitato software gestionale verificare che il magazzino possa operare correttamente sul tale infrastruttura e, se necessario, adottare tutti i possibili accorgimenti hardware e software (lato magazzino automatizzato) atti al corretto funzionamento del medesimo;
- Possibilità di interconnessione con altri gestionali presenti sul mercato, in caso di sostituzione del software attualmente in uso
- Finiture con pannelli di colore e materiali a scelta di SOGEFARM CASCINA SRL . Colori e materiali disponibili andranno indicati nell'offerta e concordati prima della sottoscrizione del contratto.

ART. 2.2 – PROGETTAZIONE, CONSEGNA E MESSA IN SERVIZIO

Il Fornitore dovrà provvedere – a proprie spese e con mezzi e personale propri – alla progettazione, trasporto, posa in opera, messa in servizio e conformità del magazzino automatizzato.

La progettazione comprenderà il layout e l'indicazione delle specifiche tecniche e delle dotazioni impiantistiche e allacciamenti richiesti e dovrà essere allegata alla documentazione inviata in sede di offerta.

Sarà compito del Fornitore trasmettere ad SOGEFARM CASCINA SRL entro 30 gg. dalla stipula del contratto un Piano di realizzazione dettagliato ed impegnativo che definisca per fasi tutte le attività necessarie sia in termini di impegno che di realizzazione: il piano di realizzazione dovrà essere approvato da SOGEFARM CASCINA SRL in apposito verbale tra le parti.

Tale piano dovrà contenere le fasi minime indicate di seguito:

- ✓ FASE1: analisi, preparazione e interconnessione del software gestionale del magazzino con l'attuale software gestionale della farmacia "Wingsfar" di CGM: verifica accessi remoti dedicati ed emulatore del robot;
- ✓ FASE2: consegna ed installazione;
- ✓ FASE3: messa in servizio

Il Fornitore dovrà concordare con SOGEFARM CASCINA SRL il Piano e le singole fasi, fermo restando che la FASE2 dovrà iniziare al massimo entro 90 gg dalla stipula del contratto e la FASE3 dovrà essere effettuata in massimo 10 gg naturali e consecutivi dall'inizio della FASE2.

Per la consegna e installazione del macchinario, infatti, si prevede un periodo di attività di massimo 10 giorni naturali consecutivi, fatta salva l'offerta migliorativa presentata sul punto in sede di gara.

Le attività di consegna e installazione si intendono comprensive, a titolo esemplificativo, di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio.

Sarà altresì onere del Fornitore assicurarsi che gli accessi esistenti consentano l'introduzione nei locali della farmacia di tutto il materiale e i componenti del macchinario necessari, senza alcuna modifica o manomissione.

Sarà onere del Fornitore richiedere eventuale occupazione suolo pubblico per il posizionamento di mezzi di trasporto, materiali ed attrezzature sull'area esterna limitrofa all'ingresso secondario su via Tosco Romagnola.

La consegna dell'apparecchiatura dovrà essere accompagnata da documento di trasporto in duplice copia, una di queste, firmata per ricevuta, resterà al Fornitore. Resta inteso che la firma rilasciata sul ddt al momento della consegna, non impegna SOGEFARM CASCINA SRL, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza quantitativa e qualitativa della fornitura in sede di verifica di conformità. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore rimane, in ogni caso, responsabile per qualsiasi danno provocato a persone, cose e/o animali durante le operazioni di trasporto e montaggio.

Si fa presente che SOGEFARM CASCINA SRL considera preliminare rispetto all'inizio della FASE 2 (consegna e installazione del macchinario) la verifica della perfetta interconnessione del software gestionale del magazzino con l'attuale software gestionale della farmacia "Wingesfar" di CGM che potrà essere dimostrata anche a mezzo audit con le parti interessate o con altro mezzo idoneo e/o certificazione verificata ed accettata da SOGEFARM CASCINA SRL. Detta verifica dovrà essere condivisa ed accettata da SOGEFARM CASCINA SRL prima di poter procedere con la successiva FASE 2 del Piano.

L'apparecchiatura dovrà essere corredata da due copie del manuale d'uso in lingua italiana, di cui il Fornitore dovrà fornire anche copia in formato elettronico. La documentazione dovrà contenere tutte le informazioni su caratteristiche e composizione del magazzino automatizzato, le istruzioni concernenti le procedure di utilizzo, dichiarazione di conformità alla vigente legislazione rilasciata dal produttore e certificazioni.

Prima della messa in servizio il Fornitore provvederà a configurare e parametrizzare il magazzino automatizzato in base ai dati storici di gestione disponibili, al fine di garantirne un utilizzo efficiente ed in linea con l'attività della farmacia.

ART. 2.3 -VERIFICA DI CONFORMITA' PARZIALE E DEFINITIVA

Al termine delle singole fasi, previste nel Piano di realizzazione di cui al precedente art. 2.2, sarà eseguita in contraddittorio con SOGEFARM CASCINA SRL la verifica di conformità parziale (per singola fase), intesa come verifica della corretta esecuzione e conformità a quanto indicato nel piano di realizzazione.

Qualora risulti che il Fornitore abbia regolarmente e completamente eseguito la fornitura, l'installazione e la messa in servizio del macchinario e che lo stesso funzioni regolarmente ivi compresa l'interconnessione del software gestionale del magazzino con l'attuale software gestionale della farmacia "Wingesfar" di CGM, si procederà, trascorsi indicativamente 90gg dalla verifica parziale della FASE 3, alla verifica di conformità definitiva il cui esito sarà contenuto in un apposito verbale. Eventuali attività di modifica e/o

personalizzazione necessarie al corretto funzionamento del magazzino andranno ad interrompere i termini suddetti ed i 90gg ripartiranno dalla nuova conformità che si intenderà come “parziale”.

Il Fornitore dovrà attestare la rispondenza alla normativa di sicurezza in vigore e la conformità della fornitura alle norme vigenti ed alle disposizioni internazionali riconosciute per quanto attiene alla produzione, importazione e messa in commercio e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti l'apparecchiatura oggetto della presente fornitura.

Il magazzino automatizzato dovrà corrispondere per caratteristiche tecnico funzionali a quanto previsto nel presente CSA e nell'offerta tecnica presentata dal Fornitore. In caso di mancata rispondenza ai requisiti richiesti SOGEFARM CASCINA SRL segnalerà al Fornitore le eventuali opere o parti di apparecchiatura che non ritenesse eseguite o fornite in conformità alle prescrizioni contrattuali e il fornitore provvederà a sistemarle o sostituirle a sue spese entro i termini indicati dall'azienda. Qualora il Fornitore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, SOGEFARM CASCINA SRL avrà la facoltà di provvedere direttamente d'ufficio addebitando le spese al Fornitore.

Sarà, in ogni caso, rifiutata la fornitura in qualsiasi modo non rispondente ai requisiti richiesti. In tal caso il Fornitore ha l'obbligo, entro 15 gg. dalla data di ricevimento della contestazione con cui SOGEFARM CASCINA SRL rifiuta il bene fornito, di provvedere alla sostituzione dello stesso con altro rispondente ai requisiti previsti dal contratto. Il bene rifiutato dovrà essere ritirato immediatamente dal Fornitore a proprio rischio e spese. In difetto, il bene rimarrà nei locali di SOGEFARM CASCINA SRL a rischio, spese e pericolo del Fornitore, con esonero di SOGEFARM CASCINA SRL da ogni responsabilità per la sua conservazione e custodia.

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali SOGEFARM CASCINA SRL avrà facoltà di procedere a norma di quanto previsto dal presente capitolato speciale d'contratto in materia di risoluzione del contratto.

La conformità con esito positivo del magazzino non esonera il Fornitore dalla responsabilità per eventuali imperfezioni, vizi, difformità che non siano emersi al momento dell'accettazione della stessa da parte di SOGEFARM CASCINA SRL , ma che siano rilevati successivamente.

ART. 2.4 – FORMAZIONE

Il Fornitore dovrà prevedere l'erogazione di sessioni di formazione, in loco, per il personale della Farmacia e della sede centrale di SOGEFARM CASCINA SRL (compreso personale tecnico informatico e amministrativo), al fine di illustrare sia le applicazioni pratiche di tutte le funzioni operative del macchinario e del relativo software gestionale che le modalità di corretto utilizzo degli stessi.

La formazione iniziale avrà una durata minima di sedici ore, suddivisa in quattro turni da quattro ore ciascuno e nei quali saranno formati quattro gruppi distinti composti al massimo da quattro persone. Inoltre, il Fornitore dovrà garantire almeno tre giornate lavorative di affiancamento di almeno sei ore da parte di propri tecnici nella prima fase di utilizzo del magazzino automatizzato.

ART. 2.5 – MANUTENZIONE “FULL RISK” E ASSISTENZA

Unitamente alle garanzie stabilite per legge il Fornitore dovrà assicurare per un periodo minimo di quattro anni la manutenzione full risk, senza esclusione di alcuna parte di ricambio o usurabile, l'assistenza in remoto, 12 ore su 24, 7 giorni su 7, da attivarsi entro 30 minuti dalla segnalazione e, se necessario, l'intervento sul posto entro 2 ore dalla segnalazione del guasto.

In caso di guasto bloccante o malfunzionamento grave i tempi di ripristino non dovranno essere superiori a 4 ore dalla richiesta. Durante il periodo di assistenza e garanzia post vendita il Fornitore dovrà, quindi, assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti o rotture.

Oltre agli interventi straordinari in caso di blocco o guasto dell'impianto, il Fornitore dovrà programmare almeno due interventi di manutenzione ordinaria all'anno, con verifica sul posto del regolare funzionamento dell'impianto e sostituzione delle componenti soggette ad usura.

Tutte le componenti guaste o soggette ad usura saranno sostituite dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per SOGEFARM CASCINA SRL . Saranno a totale carico del Fornitore anche le ore lavoro necessarie per la manutenzione dell'impianto e le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale tecnico intervenuto.

Durante il periodo di assistenza il Fornitore dovrà anche provvedere all'aggiornamento dei software di gestione dell'impianto e ad eventuali riparametrazioni del magazzino automatizzato e manutenzioni correttive, senza costi per il Fornitore.

ART. 2.6– AVVIO ESECUZIONE CONTRATTO

Dell'avvio dell'esecuzione verrà redatto in contraddittorio con il Fornitore apposito verbale .

Il Fornitore è tenuto a formulare eventuali osservazioni tramite contestazione scritta sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, il montaggio e la relativa assistenza full-service di un magazzino robotizzato.

ART. 2 DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA FORNITURA

Alla Ditta Aggiudicataria si richiede quanto segue:

1. il magazzino a doppio braccio dovrà trovare collocazione al primo piano, incluso il sistema di carico automatico (**allegato n. 1: planimetria indicativa del layout della farmacia primo piano TAV001**)
2. la capacità di contenimento certificata del magazzino automatizzato deve essere $> o = a n.$ 26.000 confezioni medie;
3. il magazzino automatizzato deve essere dotato di n.1 di prelievo;
4. si richiede un sistema di trasporto e servizio di distribuzione dei prodotti al piano terra tramite 3 postazioni retro banco lato farmacia ed 1 postazione retro banco lato vano tecnico (**allegato n. 2: planimetria indicativa del layout della farmacia piano terra TAV002**)
5. sono richiesti n. 1 dispositivo di carico manuale (semiautomatico);
6. è richiesto n.1 dispositivo di carico automatico;
7. funzionamento del magazzino automatico mediante logica FIFO;
8. riconoscimento del codice a barre, codici bidimensionali e dimensioni prodotto;
9. lettura e riconoscimento della data scadenza della confezione;
10. interfacciamento con gestionale Wingsfar;
11. il macchinario dovrà essere conforme alla Direttiva CE
12. contratto di assistenza full-service per un minimo di due anni a decorrere dalla data di collaudo

Aspetti prestazionali:

il magazzino automatico deve garantire la massima efficienza poiché il manufatto dovrà essere operativo per tutta la durata degli orari di apertura della farmacia che è attiva sette giorni alla settimana con orario continuato (07.00 – 23.00) ed in ragione dell'elevato numero di accessi.

ART. 3 TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA

La fornitura e l'installazione dovranno avvenire presso i locali sede dell'attuale farmacia comunale n.1 Cascina sita in Viale Comasco Comaschi 156, Cascina (PI). L'operazione di consegna si intende effettuata quando il magazzino automatizzato in tutte le sue parti e componenti sarà stato consegnato, assemblato e reso funzionanti all'utilizzo.

Il magazzino automatico dovrà essere consegnato ed installato entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.

ART. 4 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Sono in particolare a carico del Fornitore i seguenti obblighi:

- a) la consegna dei libretti di manutenzione delle macchine;
- b) il supporto alla progettazione degli arredi con il fine di integrare in essi gli arrivi degli scarichi del robot.

L'aggiudicatario inoltre dovrà:

- 1) rilasciare idonee dichiarazioni di conformità delle attrezzature, degli impianti e degli eventuali complementi di arredo oggetto di aggiudicazione ed in riferimento alle vigenti normative;
- 2) **fornire una perizia giurata o idonea documentazione volta a certificare che il bene fornito soddisfa tutte le condizioni tecniche e qualitative per usufruire dell'iperammortamento ai sensi della legge n.160/2019 e successive modifiche.**

Di tutti gli obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato d'oneri, il Fornitore ha tenuto debito conto nel formulare la propria offerta economica, perciò il Fornitore null'altro potrà chiedere, a nessun titolo, per la completa esecuzione di quanto prescritto nel presente capitolato.

ART. 5 COLLAUDO

Dalla data della comunicazione da parte del fornitore di completa ultimazione della fornitura e di avvenuto montaggio a regola d'arte avrà inizio l'attività di collaudo.

L'operazione di collaudo è rappresentata dalla verifica della regolare fornitura e posa in opera di tutti gli elementi oggetto della fornitura, nonché delle loro rispondenze al progetto.

Le operazioni di collaudo decorreranno dalla data di ultimazione dell'impianto e consegna e, previa sottoscrizione di apposito verbale effettuato in contraddittorio fra il Fornitore e il Responsabile del Procedimento (o un suo collaboratore) nel quale si accerti lo stato di consistenza e la perfetta corrispondenza della fornitura in oggetto al progetto e alle caratteristiche tecniche.

Le operazioni di collaudo dovranno avvenire entro 30 gg. dall'ultimazione della fornitura. Di tutte le operazioni di collaudo viene redatto apposito verbale.

Sono rifiutati al collaudo i prodotti che sono risultati difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche e funzionali minime indicate nel presente capitolato, nonché alle caratteristiche tecniche e funzionali proposte dal fornitore in sede di offerta.

Il collaudo con esito positivo, risultante da apposito verbale, non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica tecnica, ma vengano in seguito accertati.

ART. 6 TUTELA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'APPALTATORE

L'affidatario deve applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme (anche regolamentari) vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, con oneri integralmente a proprio carico.

L'affidatario deve applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro prescelto (purché pertinente all'oggetto del contratto). Ciò anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Qualora l'affidatario presenti una situazione di irregolarità retributiva, saranno sospesi i pagamenti ed, eventualmente effettuati gli interventi sostitutivi previsti dal D.lgs. 50/2016.

ART. 7 ASSISTENZA FULL-SERVICE E GARANZIE

Il Fornitore garantisce un periodo di assistenza tecnica minima di due anni dalla data del collaudo, o comunque per l'intero periodo indicato in offerta, per eventuali interventi di riparazione, compresa manodopera occorrente, dovuti a difetti costruttivi senza ulteriori costi da parte della Stazione Appaltante, comprendente anche gli eventuali costi di trasporto degli elementi al luogo di riparazione.

Ogni onere e spesa per la prestazione del servizio è a carico del Fornitore, ivi incluso, a titolo esemplificativo, i costi di viaggio, percorrenza, trasferta, materiali di ricambio, etc..

Il Fornitore garantisce, inoltre, per un minimo di due anni, o più in relazione all'offerta, dal collaudo della fornitura, che tutte le componenti maggiormente soggette ad usura possano essere sostituite con nuove componenti dello stesso tipo o comunque con altre atte a mantenere la funzionalità dell'oggetto.

ART. 8 PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di consegna, verrà applicata una penale giornaliera pari al 2‰ (due per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni. La penale comunque non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare del servizio. Tale condizione costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Non è prevista l'erogazione di alcun premio di accelerazione qualora la fornitura avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.